Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 225

DEL 31/01/2011

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole- Progetti individuali - 2° sottofase . Rigetto ricorso gerarchico della Ditta Frongia Gianluca - Siliqua (C.F.: FRNGLC83M29E281M).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121;

PREMESSO che in data 29/09/2009 la ditta Frongia Gianluca ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013;

PREMESSO che, con determinazione n. 5416 del 18/11/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie, è stata approvata la graduatoria della seconda sottofase della misura 121 del PSR Sardegna, con assegnazione alla ditta di una posizione utile ai fini del finanziamento**;**

PREMESSO che in sede istruttoria è stato riscontrato che l'investimento interessava due comparti: il settore cerealicolo, con reimpiego prevalente del raccolto per l'alimentazione del bestiame e il settore ovicaprino, con prevalenza di quest'ultimo in termini di Reddito Lordo Standard;

PREMESSO che il punto 9 del bando ("Criteri di valutazione"), riguardo le priorità legate al settore produttivo, recita: *"Per le aziende miste si fa riferimento al comparto maggiormente interessato dall'intervento in termini di costo dell'investimento; qualora un investimento interessi più comparti sarà attribuito al settore produttivo prevalente in termini di RLS"**;***

PREMESSO che, in data 09/07/2010, l'istruttoria della domanda di aiuto si è conclusa con esito negativo in quanto la prevalenza del settore ovicaprino in termini di RLS, desunto dai quadri G e H della domanda (settore cerealicolo € 8.751,08, settore ovicaprino € 42.606,00), ha determinato l'attribuzione del grado di priorità degli interventi al settore zootecnico. Ai sensi del bando, nel comparto ovicaprino il grado di priorità assegnato al tipo di intervento indicato in domanda (acquisto degli impianti, macchine e attrezzature) è "nessuna". Pertanto, la rimodulazione del grado di priorità degli interventi proposti ha comportato la riduzione del punteggio, determinando la non ammissibilità al finanziamento;

PREMESSO che il 03/08/2010 il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha notificato alla ditta il preavviso di rigetto, con allegata una copia del verbale istruttorio nel quale erano esplicitati i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di finanziamento. Inoltre, veniva assegnato alla ditta il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni contrarie e/o documenti;

PREMESSO che, con nota pervenuta al Servizio in data 09/08/2010, la ditta ha presentato memorie difensive nelle quali, oltre ad esprimere la propria perplessità riguardo la procedura di notifica del preavviso di rigetto adottata dal Servizio,

contesta l'attribuzione di prevalenza assegnata al settore zootecnico. La ditta sostiene che l'azienda è di tipo misto poichè possiede anche del bestiame, ma che il comparto interessato dall'investimento è quello cerealicolo in quanto solo una parte della produzione di cereali e foraggere viene utilizzata per alimentare il bestiame, mentre il residuo, pari al 40% circa, viene venduta;

PREMESSO che, con determinazione n. 2768/2010 del 22/09/2010 del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, è stata rigettata l'istanza di finanziamento della ditta Frongia, non accogliendo le osservazioni opposte, per la seguente motivazione: "La riduzione del punteggio determina la non ammissibilità al finanziamento";

VISTO il ricorso avverso la determinazione di rigetto, presentato il 02/11/2010, nel quale la ditta sostiene che la prevalenza del settore cerealicolo su quello zootecnico è dimostrata dal reddito superiore ottenuto dall'azienda dalla vendita dei cereali rispetto alla vendita dei prodotti zootecnici. Pertanto chiede che venga riconosciuto che il comparto interessato dall'intervento per l'acquisto di macchinari sia il cerealicolo, con la conseguente attribuzione di 35 punti, in quanto intervento avente "alta priorità". La ditta allega, a sostegno di quanto rappresentato, il modello UNICO 2010 e copia delle fatture di vendita relative all'anno 2009;

VISTO il punto 9 del bando, che ai fini della determinazione del grado di priorità dell'intervento, dispone che qualora un investimento riguardi più comparti, si faccia riferimento al settore produttivo prevalente in termini di RLS;

PRESO ATTO che nella domanda di aiuto la ditta ha dichiarato un RLS di € 8.751,08 per il settore cerealicolo, a fronte di un RLS pari a € 42,606,00 per il settore ovicaprino;

RITENUTO per quanto sopra che il grado di priorità dell'intervento, ai sensi del citato punto 9 del bando, debba essere attribuito con riferimento al settore zootecnico;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12472 del 16/12/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Frongia Gianluca (prot. n. 10767 del 02/11/2010);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato